



Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 96/19

Lussemburgo, 12 luglio 2019

Sentenze nelle cause T-762/15 Sony Corporation e Sony Electronics/Commissione, T-763/15 Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commissione, T-772/15 Quanta Storage/Commissione, T-1/16 Hitachi-LG Data Storage e Hitachi-LG Data Storage Korea/Commissione e T-8/16 Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione

Stampa e Informazione

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione che constata un'intesa nel mercato delle unità a dischi ottici

Le ammende inflitte alle società interessate restano, quindi, invariate

Con decisione del 21 ottobre 2015, la Commissione ha concluso che varie società avevano partecipato, in violazione del diritto della concorrenza dell'Unione, a un'intesa nel mercato delle unità a dischi ottici (UDO). Tali prodotti sono, in particolare, utilizzati nei personal computer (PC) prodotti dalle società Dell e Hewlett Packard (HP), che sono i due principali fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei PC. Per selezionare i loro fornitori di UDO, la Dell e la HP utilizzano procedure di gara d'appalto classiche condotte su scala mondiale che implicano, in particolare, trattative trimestrali su un prezzo a livello mondiale e su volumi di acquisti globali con un ristretto numero di fornitori preselezionati. Le procedure di gara d'appalto connesse alle presenti cause comprendevano domande di preventivi, domande di preventivi elettronici, trattative online, aste elettroniche e trattative bilaterali (offline). Secondo la Commissione, l'intesa di cui trattasi, che durava almeno da giugno 2004 ed è continuata fino a novembre 2008, aveva lo scopo di adattare i volumi sul mercato e fare in modo che i prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quelli che si sarebbero avuti in assenza dell'intesa.

La Commissione ha concesso alla Philips, alla Lite-On e alla Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation un'immunità dalle ammende per avere denunciato dinanzi ad essa la prassi anticoncorrenziale mentre alle altre società partecipanti sono inflitte le ammende seguenti:

Società	Ammenda (€)
Sony Corporation e Sony Electronics Inc. (responsabilità in solido)	21 024 000
Sony Optiarc Inc.	9 782 000 (di cui EUR 5 433 000 coperti da una responsabilità in solido con la Sony Optiarc America Inc.)
Quanta Storage Inc.	7 146 000
Hitachi-LG Data Storage Inc. e Hitachi-LG Data Storage Korea Inc. (responsabilità in solido)	37 121 000
Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (responsabilità in solido)	41 304 000

Le società sanzionate hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea tendente all'annullamento della decisione della Commissione o alla riduzione dell'importo dell'ammenda che era stata loro inflitta.

Con le sue sentenze odierne il Tribunale constata, innanzitutto, che una parte delle UDO alle quali si riferiva l'intesa è stata venduta negli Stati membri dell'UE a entità detenute dalla Dell e dalla HP o trasportata verso tali Stati per conto di operatori che agivano in nome di queste ultime. Di conseguenza, la Commissione ha giustamente concluso che **la portata geografica dell'intesa in questione corrispondeva alla totalità del territorio dell'Unione** e che, quindi, le norme del diritto della concorrenza dell'Unione erano applicabili nel caso di specie.

Il Tribunale ricorda, poi, che il divieto per gli operatori economici di scambiare informazioni relative al proprio comportamento nel mercato con il loro concorrenti è ancor più rilevante in una situazione, come quella di cui trattasi, caratterizzata dalla presenza di un numero limitato di concorrenti. In tale contesto, dopo aver esaminato una serie di contatti tra i partecipanti all'intesa, alla luce delle vendite che essi hanno realizzato presso la Dell e la HP, il Tribunale rileva che **la maggior parte di tali contatti dimostra pratiche che, per il loro oggetto, erano idonee a falsare la concorrenza nel mercato in questione.**

Il Tribunale considera altresì che la Commissione ha giustamente potuto constatare, senza cadere in contraddizione su tale punto, da un lato, che **le pratiche anticoncorrenziali in causa costituivano un'infrazione unica e continuata e, d'altro, che esse erano costituite da una serie di condotte anticoncorrenziali individuali.** A tale proposito, il Tribunale rammenta che la nozione stessa d'infrazione unica e continuata presuppone una serie di condotte adottate da varie parti per perseguire un unico fine economico anticoncorrenziale. Inoltre, il Tribunale ritiene che i partecipanti all'intesa **hanno intenzionalmente partecipato** a una rete globale di contatti paralleli che perseguivano uno scopo comune consistente nel neutralizzare i meccanismi di selezione dei fornitori istituiti dalla Dell e dalla HP al fine di intensificare la concorrenza nel mercato in questione.

In ultimo, il Tribunale respinge gli argomenti delle società sanzionate secondo i quali gli importi delle ammende a esse inflitte dalla Commissione sono stati determinati in modo errato. Più precisamente, il Tribunale considera che la Commissione non sia incorsa in errori di diritto non avendo derogato al metodo generale indicato negli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende¹ per ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle società Hitachi-LG Data Storage e Hitachi-LG Data Storage Korea tenuto conto delle circostanze particolari da esse invocate.

In tali circostanze, il Tribunale **respinge in toto i ricorsi.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-762/15](#), [T-763/15](#), [T-772/15](#), [T-1/16](#) e [T-8/16](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☐ (+352) 4303 8575

¹ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).